

Interpellanza al Municipio di Bellinzona dell'1.2.2021

La situazione del ponte rosso di Bellinzona-Galbizio

Il Ponte rosso a Galbizio-Bellinzona è stato inaugurato nel 2012, commissionato dai servizi urbani del Comune di Bellinzona, rappresentati dal Dir. Fabio Gervasoni; è costato ai contribuenti oltre 2 milioni di Franchi. Qui di seguito i nominativi delle ditte e studi ingegneristici che hanno vinto il concorso:

-*Progetto e direzione lavori: Spataro Petout S.A.*

-*Carpenteria metallica: officine Ghidoni S.A.*

-*Impresa di costruzioni: Ennio Ferrari S.A.*

Dopo 8 anni, il ponte giace in una situazione di degrado con l'illuminazione LED fuori uso dal 2015 (dopo soli 3 anni dall'inaugurazione), illuminazione sostituita maldestramente con cavi a sbalzo nell'estate 2020. Attualmente il ponte mostra evidenti fessurazioni sul rivestimento della pavimentazione, la vernice rossa si sta scrostando in più punti e la ruggine sta intaccando la pavimentazione, la sottostruttura e la parete dove la vernice è fessurata. Oltre al degrado, sia sulla pavimentazione come anche sul parapetto rosso, sono presenti graffiti, scritte e disegni, i quali, a differenza dei lucchetti attaccati dai giovani sulla ringhiera, non sono mai stati tolti dai servizi urbani.

Alla luce di queste considerazioni poniamo i seguenti interrogativi

1. È al corrente il Municipio della situazione di forte degrado di tale ponte?
2. Le norme SIA prevedono un ripristino "in garanzia" da chi ha costruito il ponte (alleghiamo estratti in coda a questa interpellanza). Quali termini di garanzia sono stati fissati? Nel caso in cui siano più lunghi dei 2 anni, questo tipo di problematiche non devono/possono essere fatte rientrare quali difetti da sanare entro i termini di garanzia? Il Municipio intende far valere la garanzia solidale e pretendere un ripristino immediato?
3. Come procede la decisione in merito all'interrogazione da parte dell'unità di sinistra tramite il CC Bang in merito al progetto eco-belli ideato da un privato cittadino e da lui presentato al sindaco personalmente e discusso in più incontri?
4. Il Municipio intende fare qualcosa di immediato per la situazione di degrado della golena del fiume Ticino che va da Gorduno-Sementina e Giubiasco-Castione prima della prossima legislatura e prima dell'estate?
5. Il Municipio di Bellinzona, palesemente in difficoltà a gestire la zona golenale e le sue attuali infrastrutture, come crede di migliorare per quelle in divenire e attualmente in costruzione come il ponte tra Gorduno e Castione o le zone di rinaturazione del ponte della Torretta e di Giubiasco?

Ringraziamo per le risposte,
Cordialmente

Per MPS-Pop-Indipendenti, Monica Soldini e Angelica Lepori Sergi

Per I Verdi Ticino, Ronny David e Marco Noi

Collaudo dell'Opera e Responsabilità per difetti. Periodo di Reclamo dei difetti. Oggetto e durata.

Art. 172 cpv. 1

Salvo disposizione contraria, il periodo di reclamo dei difetti dura due anni. Qualora altre norme SIA o norme di altre associazioni professionali prevedano un'altra durata del periodo di reclamo dei difetti, essa si applica solo se fissata nel documento contrattuale (art. 21 cpv. 3).

Prestazione di garanzia dell'imprenditore dopo il collaudo. Garanzia solidale

Art. 181 cpv. 1

Prima del versamento della trattenuta (art. 152), l'imprenditore deve fornire una garanzia di responsabilità per i difetti che potrebbero essere segnalati durante l'esame in comune o durante il periodo di reclamo dei difetti. Questa garanzia consiste nella garanzia solidale di una banca, di una società di assicurazione rinomata o, con l'accordo del committente, anche di un'associazione professionale.

Art. 181 cpv. 2

L'ammontare della garanzia viene calcolato in base alla somma totale delle retribuzioni dovute dal committente per l'opera completa. La garanzia ammonta al 10% della somma totale; nel caso questa non superi l'importo di CHF 300 000.-, la garanzia ammonta al 5% della somma totale, ma sarà almeno di CHF 30 000.- e al massimo di CHF 2 000 000.-.

Art. 181 cpv. 3

La garanzia solidale (art. 496 CO) resta vincolante per la durata del periodo di reclamo dei difetti (art. 172). Se, alla scadenza del periodo di reclamo dei difetti, i difetti segnalati non sono stati riparati, la garanzia solidale deve essere prolungata fino alla completa riparazione di questi difetti. Resta riservata l'entrata in vigore della prescrizione.